

EMENDAMENTI 001-119

presentati da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Relazione**Marc Angel, Sirpa Pietikäinen****A9-0354/2023**

Norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego

Proposta di direttiva (COM(2022)0688 – C9-0409/2022 – 2022/0400(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) I trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione quali valori essenziali dell'Unione⁵⁷, e l'Unione ha già adottato varie direttive sul divieto di discriminazione.

⁵⁷ Articoli 2 e 3 del trattato dell'Unione europea ("TUE"), articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e articoli 21, 23 e 26 della Carta.

Emendamento

(1) I trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione quali valori essenziali dell'Unione⁵⁷. L'Unione ha già adottato varie direttive sul divieto di discriminazione, ***ma deve ancora adottare una direttiva orizzontale sulla parità di trattamento al di fuori dell'ambito dell'occupazione e dell'impiego che si occupi di tutti i motivi protetti.***

⁵⁷ Articoli 2 e 3 del trattato dell'Unione europea ("TUE"), articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e articoli 21, 23 e 26 della Carta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A norma dell'articolo 157, paragrafo 3, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Emendamento

(2) A norma dell'articolo 157, paragrafo 3, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, ***tenendo conto della discriminazione multipla e intersezionale.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato alle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da una rettificazione di attribuzione di sesso di una persona.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) *In alcuni Stati membri è attualmente possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro. La presente direttiva lascia impregiudicate le pertinenti norme nazionali che danno attuazione a tale riconoscimento.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) *L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso. L'articolo 23 della Carta stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi. È importante sottolineare che in diversi Stati membri gli organismi per la parità sono competenti anche nella promozione della parità e nel contrasto delle discriminazioni sulla base dell'identità di genere e dell'espressione di genere, nonché dei caratteri sessuali.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità, per migliorarne l'efficacia, garantirne l'indipendenza e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive

(3) Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità, per migliorarne l'efficacia, garantirne **il mandato, le competenze**, l'indipendenza **e l'autonomia** e rafforzare l'applicazione del principio della parità di

2006/54/CE⁵⁸ e 2010/41/UE⁵⁹.

trattamento *sancito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta* e derivante dalle direttive 2006/54/CE⁵⁸ e 2010/41/UE⁵⁹.

⁵⁸ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

⁵⁸ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

⁵⁹ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive (di seguito "organismi per la parità"). Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché questi organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle **vittime**, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni. Impongono inoltre agli

Emendamento

(6) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive (di seguito "organismi per la parità"). Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché questi organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente **e gratuita** alle **persone che hanno subito discriminazioni**, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le

Stati membri di garantire che i compiti di tali organismi comprendano lo scambio di informazioni con i corrispondenti organismi europei, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

questioni connesse a tali discriminazioni. Impongono inoltre agli Stati membri di garantire che i compiti di tali organismi comprendano lo scambio di informazioni con i corrispondenti organismi europei, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere *e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Le disposizioni relative alla designazione di organismi per la parità di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE dovrebbero essere sostituite dalla disposizione relativa alla designazione di organismi per la parità di cui alla presente direttiva. Gli organismi per la parità designati a norma della presente direttiva dovrebbero esercitare le competenze ivi previste. La presente direttiva lascia impregiudicate le competenze degli ispettorati del lavoro, di altri servizi di contrasto e delle parti sociali.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Anche la direttiva 2000/43/CE⁶⁰ del Consiglio e la direttiva 2004/113/CE⁶¹ del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono la designazione di organismi per la parità.

⁶⁰ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁶¹ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio

Emendamento

(7) Anche la direttiva 2000/43/CE⁶⁰ del Consiglio e la direttiva 2004/113/CE⁶¹ del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono la designazione di organismi per la parità *per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica.*

⁶⁰ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁶¹ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio

della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Tale margine si è tradotto in differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.

Emendamento

(9) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Tale margine si è tradotto in differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro, ***dando luogo a disparità nella protezione delle persone che hanno subito discriminazioni nell'Unione e a un'attuazione inadeguata degli atti giuridici dell'Unione concernenti la parità di trattamento. Al fine di garantire una protezione olistica, efficace e completa contro la discriminazione, gli Stati membri dovrebbero promuovere e finanziare gli organismi per la parità in modo da coprire tutti i motivi di discriminazione contemplati dall'articolo 21 della Carta. I livelli di discriminazione rimangono elevati, le persone che hanno subito discriminazioni sono ancora poco consapevoli dei propri diritti e la scarsità di segnalazioni costituisce ancora un problema notevole. La consapevolezza e la conoscenza del problema della discriminazione da parte dell'opinione pubblica rimangono limitate e la mancanza di poteri e risorse sufficienti ostacola la capacità degli organismi per la***

parità di offrire un'assistenza efficace alle persone che hanno subito discriminazioni o di prevenire e affrontare lo sviluppo di nuove forme di discriminazione, come ad esempio quelle basate sull'identità di genere o sulle condizioni socioeconomiche o di salute.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza a tutti i singoli e i gruppi che subiscono discriminazioni nell'accesso alla giustizia all'interno dell'Unione, è necessario adottare norme minime vincolanti per il funzionamento di questi organismi. Le nuove norme dovrebbero attingere agli insegnamenti tratti dall'applicazione della raccomandazione 2018/951 della Commissione⁶³, basandosi su alcune delle sue disposizioni e stabilendo nuove norme ove necessario. Le nuove norme dovrebbero altresì ispirarsi ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza⁶⁴, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e i principi di Parigi⁶⁵ adottati dalle Nazioni Unite e applicabili alle istituzioni nazionali per i diritti umani.

⁶³ Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la

Emendamento

(10) Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza a tutti i singoli, **come ad esempio i giovani, le famiglie in tutta la loro diversità e tutti** i gruppi che subiscono discriminazioni nell'accesso alla giustizia all'interno dell'Unione, è necessario adottare norme minime vincolanti per il funzionamento di questi organismi. Le nuove norme dovrebbero attingere agli insegnamenti tratti dall'applicazione della raccomandazione 2018/951 della Commissione⁶³, basandosi su alcune delle sue disposizioni e stabilendo nuove norme ove necessario. Le nuove norme dovrebbero altresì ispirarsi ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza⁶⁴, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e i principi di Parigi⁶⁵ adottati dalle Nazioni Unite e applicabili alle istituzioni nazionali per i diritti umani.

⁶³ Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la

parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).

⁶⁴ Raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI (riveduta) sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza incaricati di combattere il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale - adottata il 13 giugno 1997 e riveduta il 7 dicembre 2017.

⁶⁵ Principles relating to the Status of National Institutions adottati dall'Assemblea generale con risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993.

parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).

⁶⁴ Raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI (riveduta) sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza incaricati di combattere il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale - adottata il 13 giugno 1997 e riveduta il 7 dicembre 2017.

⁶⁵ Principles relating to the Status of National Institutions adottati dall'Assemblea generale con risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le norme dovrebbero riguardare **soltanto** il funzionamento degli organismi per la parità **senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive**.

Emendamento

(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le norme dovrebbero riguardare il funzionamento **e le competenze** degli organismi per la parità. **Al fine di garantire l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne, gli organismi per la parità si occupano di motivi di discriminazione quali il genere, l'identità di genere e l'espressione di genere e tengono debitamente conto della combinazione di tali motivi con quelli elencati all'articolo 21 della Carta, quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto adottare un approccio inclusivo anche nel contrastare la discriminazione multipla e**

intersezionale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La **proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e meccanismi esecutivi**⁶⁹ dovrebbe essere considerata *lex specialis* rispetto alle disposizioni di applicazione della direttiva 2006/54/CE che sarà sostituita dalla presente direttiva. Se la **futura direttiva sulla trasparenza retributiva** stabilisce, in materia di parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e in materia di trasparenza retributiva, norme minime riguardanti gli organismi per la parità più elevate rispetto a quelle previste dalla presente direttiva, tali norme dovrebbero prevalere su quelle enunciate nella presente direttiva.

⁶⁹ **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).**

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 15

Emendamento

(14) La direttiva **(UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio**⁶⁹ dovrebbe essere considerata *lex specialis* rispetto alle disposizioni di applicazione della direttiva 2006/54/CE che sarà sostituita dalla presente direttiva. Se la direttiva **(UE) 2023/970** stabilisce, in materia di parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e in materia di trasparenza retributiva, norme minime riguardanti gli organismi per la parità più elevate rispetto a quelle previste dalla presente direttiva, tali norme dovrebbero prevalere su quelle enunciate nella presente direttiva. **Gli Stati membri sono tenuti a recepire senza indugio la direttiva (UE) 2023/970, anche stabilendo buone pratiche e codici di condotta in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore sulla base di tale direttiva.**

Direttiva **(UE) 2023/970** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 10 maggio 2023**, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e **i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).**

Testo della Commissione

(15) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione e assistono le **vittime di** discriminazione, gli organismi per la parità dovrebbero prestare particolare attenzione alle discriminazioni fondate su diversi dei motivi contemplati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Emendamento

(15) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione e assistono le **persone che hanno subito** discriminazione, gli organismi per la parità dovrebbero prestare particolare attenzione alle discriminazioni **multiple e intersezionali** fondate su diversi dei motivi contemplati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE, **riconoscendo che la discriminazione spesso colpisce le persone per più di un motivo e determina uno svantaggio specifico. Quando attuano la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle disposizioni relative alla discriminazione intersezionale di cui alla direttiva (UE) 2023/970 in modo da rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Gli organismi per la parità possono assolvere in maniera efficace la propria funzione soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione una serie di criteri **che contribuiscono all'**indipendenza degli organismi per la parità. Questi ultimi non dovrebbero essere istituiti nell'ambito di un ministero o di un organismo che riceva istruzioni direttamente dal governo. Ogni membro del personale od ogni persona che

Emendamento

(16) Gli organismi per la parità possono assolvere in maniera efficace la propria funzione soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne, **ad esempio di tipo religioso, politico o finanziario.** A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione una serie di criteri **per garantire l'**indipendenza degli organismi per la parità. Questi ultimi non dovrebbero essere istituiti nell'ambito di un ministero o di un organismo che riceva **o richieda** istruzioni direttamente dal governo **o si**

detenga un incarico direttivo - ad esempio i membri del consiglio direttivo dell'organismo per la parità, il capo dell'organismo per la parità, **il suo vice o il dirigente interinale** - dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e selezionati attraverso un processo trasparente. Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di gestire autonomamente il bilancio e le risorse, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e dovrebbero essere in grado di fissare le loro priorità.

adoperi per raggiungere obiettivi governativi. Ogni membro del personale **permanente o temporaneo** od ogni persona che detenga un incarico direttivo - ad esempio i membri del consiglio direttivo dell'organismo per la parità **o** il capo **o vicecapo** dell'organismo per la parità - dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e selezionati attraverso un processo trasparente, **partecipativo e basato sulle competenze.** **La principale garanzia per far sì che gli organismi per la parità abbiano una dirigenza indipendente consiste nel selezionare le persone per le posizioni dirigenziali attraverso un processo trasparente e basato sulle competenze, dotato di garanzie per evitare qualsiasi influenza da parte dell'esecutivo in qualsiasi fase del processo di selezione, in particolare durante la fase di nomina, preselezione o selezione dei candidati e durante la fase decisionale. La trasparenza di tali processi dovrebbe essere garantita, ad esempio, mediante la pubblicazione degli avvisi di posti vacanti e la consultazione, durante il processo di selezione del personale, di esperti che lavorano con gruppi esposti a discriminazioni.** Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di **decidere in merito alla propria struttura interna e al modo in cui** gestire autonomamente **e in modo stabile** il bilancio e le risorse, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, **adoperandosi nel contempo per conseguire l'equilibrio di genere a tutti i livelli del personale,** e dovrebbero essere in grado di fissare le loro priorità **nonché di attuarle in modo conseguente.**

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Affinché gli organismi per la parità possano esercitare tutte le loro competenze e adempiere i propri compiti, gli Stati membri dovrebbero far sì che la struttura interna degli organismi per la parità consenta l'esercizio indipendente delle varie competenze. Occorre rivolgere particolare attenzione alle situazioni in cui gli organismi sono tenuti sia a essere imparziali sia a offrire sostegno alle **vittime**. Ciò è particolarmente rilevante laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti che richiedono l'imparzialità o faccia parte di un organismo plurimandato in cui un altro mandato esige l'imparzialità. Una struttura interna che preveda una rigorosa separazione tra le competenze e i compiti pertinenti dovrebbe consentire all'organismo per la parità di esercitare le une e gli altri con efficacia.

Emendamento

(17) Affinché gli organismi per la parità possano esercitare tutte le loro competenze e adempiere i propri compiti, gli Stati membri dovrebbero far sì che la struttura interna degli organismi per la parità consenta l'esercizio indipendente delle varie competenze. Occorre rivolgere particolare attenzione alle situazioni in cui gli organismi sono tenuti sia a essere imparziali sia a offrire sostegno alle **persone che hanno subito discriminazioni**. Ciò è particolarmente rilevante laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti che richiedono l'imparzialità o faccia parte di un organismo plurimandato in cui un altro mandato esige l'imparzialità. Una struttura interna che preveda una rigorosa separazione tra le competenze e i compiti pertinenti dovrebbe consentire all'organismo per la parità di esercitare le une e gli altri con efficacia.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La carenza di risorse adeguate è un problema cruciale che ostacola la capacità degli organismi per la parità di adempiere **adeguatamente** i propri compiti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che gli organismi per la parità ricevano finanziamenti **sufficienti**, possano assumere personale qualificato e dispongano di sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli ed entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale. La loro dotazione di bilancio dovrebbe essere stabile, **tranne nei casi di ampliamento delle competenze**, pianificata

Emendamento

(18) La carenza di risorse **umane, materiali, tecniche e finanziarie** adeguate **e stabili** è un problema cruciale che ostacola la capacità degli organismi per la parità di adempiere **efficacemente** i propri compiti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che gli organismi per la parità ricevano finanziamenti **adeguati**, possano assumere **il numero necessario di** personale qualificato e dispongano di sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli ed entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale. **Gli organismi per la parità dovrebbero essere**

su base pluriennale *e consentire* loro di coprire costi difficilmente prevedibili come quelli connessi a contenziosi. Per garantire che gli organismi per la parità siano dotati di risorse *sufficienti, il loro bilancio, per esempio, non dovrebbe subire tagli sensibilmente maggiori dei tagli medi a carico di altri enti pubblici; analogamente*, la loro crescita annuale dovrebbe essere collegata almeno alla crescita media dei finanziamenti destinati ad altri enti. Se i compiti e il mandato degli organismi per la parità sono ampliati, le risorse dovrebbero aumentare in proporzione.

indipendenti nella gestione delle loro finanze, conformemente al principio dell'autonomia finanziaria e di bilancio. La loro dotazione di bilancio dovrebbe essere stabile *e* pianificata su base pluriennale. *Qualora vi sia un aumento delle competenze degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro risorse e il loro bilancio siano adeguati di conseguenza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i bilanci degli organismi per la parità consentano* loro di coprire costi difficilmente prevedibili come quelli connessi a contenziosi. Per garantire che gli organismi per la parità siano dotati di risorse *adeguate e stabili*, la loro crescita annuale dovrebbe essere collegata almeno alla crescita media dei finanziamenti destinati ad altri enti *e dovrebbe tenere conto dei tassi di inflazione nazionali*. Se i compiti e il mandato degli organismi per la parità sono ampliati, le risorse dovrebbero aumentare in proporzione *e dovrebbero essere sufficienti per consentire agli organismi per la parità di raccogliere dati, condurre ricerche e svolgere i propri compiti relativi ad attività di promozione e sensibilizzazione.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale, rappresentano uno strumento utile per individuare i modelli di discriminazione, ma *la* discriminazione algoritmica *rappresenta anch'essa un rischio*. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto avere accesso a personale o servizi qualificati, capaci da un lato di utilizzare sistemi automatizzati per il proprio lavoro e *dall'altro* di valutarne la conformità alle norme in materia di non

Emendamento

(19) I sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale, rappresentano uno strumento utile per individuare i modelli di discriminazione, ma *potrebbero anche portare a una* discriminazione algoritmica, *il che rischia di replicare ed esacerbare le disuguaglianze e le discriminazioni esistenti e di contribuire all'esclusione e alla povertà*. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto avere accesso a personale o servizi qualificati, capaci da un

discriminazione. Occorre dedicare particolare attenzione all'assegnazione agli organismi per la parità di risorse digitali appropriate, direttamente o tramite subappalti.

lato di utilizzare sistemi automatizzati per il proprio lavoro e di valutarne la conformità alle norme in materia di non discriminazione ***affrontando la discriminazione algoritmica, prevenendo le sue potenziali conseguenze sulle persone e offrendo sostegno alle persone che hanno subito questo tipo di discriminazione.*** Occorre dedicare particolare attenzione all'assegnazione agli organismi per la parità di risorse digitali, ***formazione e qualifiche*** appropriate, direttamente o tramite subappalti. ***I sistemi automatizzati dovrebbero essere conformi ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.***

^{1 bis} Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli organismi per la parità, insieme ad altri attori, assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, essi dovrebbero promuovere obblighi in materia di uguaglianza, buone pratiche, azione positiva e integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati, cui dovrebbero fornire pertinenti attività di formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. Essi dovrebbero comunicare con gli enti pubblici e privati e

Emendamento

(20) Gli organismi per la parità, insieme ad altri attori, ***e in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile,*** assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, ***gli organismi per la parità dovrebbero avere il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento.*** Essi dovrebbero promuovere obblighi in materia di uguaglianza, buone pratiche, azione

con i gruppi a rischio di discriminazione, ***impegnandosi*** in un dibattito pubblico per lottare contro gli stereotipi e svolgere attività di sensibilizzazione in merito alla diversità e ai suoi benefici, in quanto pilastro fondamentale delle strategie dell'Unione per l'uguaglianza.

positiva e integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati, cui dovrebbero fornire pertinenti attività di formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. Essi dovrebbero comunicare con gli enti pubblici e privati, ***in particolare gli ispettorati del lavoro, le parti sociali, le organizzazioni della società civile*** e i gruppi a rischio di discriminazione, ***e fornire loro informazioni, in modo da garantire un approccio intersezionale e combattere la scarsità di segnalazioni. Essi dovrebbero, inoltre, impegnarsi*** in un dibattito pubblico per lottare contro gli stereotipi e svolgere attività di sensibilizzazione in merito alla diversità e ai suoi benefici, in quanto pilastro fondamentale delle strategie dell'Unione per l'uguaglianza.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Per garantire che gli organismi per la parità tengano attivamente conto dell'obiettivo della parità tra donne e uomini, in tutta la loro diversità, quando attuano le disposizioni nei settori di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere, quali strumenti riconosciuti a livello internazionale per raggiungere l'uguaglianza di genere.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza alle **vittime di discriminazione**. Tale assistenza dovrebbe **sempre** comprendere la **comunicazione di informazioni essenziali** ai denuncianti **e una valutazione preliminare della loro denuncia, sulla base delle informazioni iniziali fornite volontariamente dalle parti. Gli Stati membri dovrebbero avere il compito di definire le modalità in base alle quali l'organismo per la parità formula tale valutazione, come la tempistica del processo o le garanzie procedurali contro denunce ripetute o abusive.**

Emendamento

(21) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza **gratuita** alle **persone che hanno subito discriminazione e ai loro rappresentanti sindacali incaricati**. Tale assistenza dovrebbe comprendere, **come minimo, la fornitura ai denuncianti di consulenza legale, di consulenza mirata alle loro esigenze specifiche e di informazioni essenziali, come ad esempio informazioni concernenti gli aspetti procedurali, fra cui le modalità per adire le vie legali e altri rimedi disponibili. Tale assistenza dovrebbe comprendere inoltre la fornitura al denunciante di una prima consultazione sul suo caso. Gli organismi per la parità dovrebbero poter stabilire le modalità di tali consultazioni iniziali. La presente direttiva non osta a che le persone che hanno subito discriminazioni siano sostenute e rappresentate da persone, organismi o organizzazioni con competenze relative alle discriminazioni da esse subite durante tutto il processo in cui esse ricevono assistenza dagli organismi per la parità. Ai fini della presente direttiva, per persona che ha subito discriminazioni si intende una persona che potrebbe essere stata oggetto di discriminazione, a prescindere dal suo potenziale status giuridico di vittima di discriminazione.**

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Per consentire a tutte le **vittime** di presentare denuncia, la presentazione delle denunce dovrebbe essere possibile secondo varie modalità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere in debito conto la

Emendamento

(22) Per consentire a tutte le **persone che hanno subito discriminazioni** di presentare denuncia, la presentazione delle denunce dovrebbe essere possibile secondo varie modalità, **fra cui oralmente, per iscritto e**

raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, secondo la quale dovrebbe essere possibile presentare denunce nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo per la parità. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, e fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione⁷⁰, occorre garantire riservatezza ai testimoni e agli informatori nonché, nella misura del possibile, ai denunciati.

⁷⁰ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

attraverso mezzi digitali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere in debito conto la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, secondo la quale dovrebbe essere possibile presentare denunce nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo per la parità, ***con l'assistenza di un interprete se necessario. Analogamente, occorre altresì garantire assistenza nella presentazione delle denunce in formati accessibili alle persone con disabilità.*** Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, e fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione⁷⁰, occorre garantire riservatezza ai testimoni e agli informatori nonché, nella misura del possibile, ai denunciati ***e ai presunti responsabili.***

⁷⁰ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento

(22 bis) Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti degli organismi per la parità in relazione all'assistenza alle vittime a norma della presente direttiva dovrebbero essere presi in considerazione congiuntamente agli obblighi degli Stati membri e ai diritti delle vittime di cui alla direttiva 2012/29/UE.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di ***cercare una composizione amichevole*** delle controversie, ***tramite l'organismo per la parità o un altro specifico ente esistente***. Dovrebbero definire le modalità del processo di composizione amichevole secondo il diritto nazionale.

Emendamento

(23) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di ***giungere a una risoluzione alternativa*** delle controversie, ***anche nel quadro di una struttura di conciliazione e mediazione***. ***Tale risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe essere guidata dall'organismo per la parità o un altro specifico ente esistente indipendente e non legato al governo***. Dovrebbero definire le modalità del processo di composizione amichevole secondo il diritto nazionale. ***L'avvio di un processo di conciliazione e mediazione dovrebbe essere soggetto all'accordo delle parti e non dovrebbe impedire a una parte di esercitare il diritto di avviare un'azione giudiziaria qualora non accetti la decisione emessa nel quadro della struttura di conciliazione e mediazione. La struttura di conciliazione e mediazione dovrebbe essere composta da esperti dei diritti umani di entrambe le parti. Le decisioni emesse nel quadro della struttura di conciliazione e mediazione dovrebbero essere giuridicamente vincolanti, a condizione che entrambe le parti della controversia siano d'accordo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un periodo di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia abbiano la possibilità di avviare un'azione giudiziaria qualora non raggiungano un accordo al termine del processo di conciliazione e mediazione.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Gli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo, si trovano spesso nelle mani del presunto responsabile. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni *necessarie* per accertare la discriminazione e collaborare con i servizi pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di questa competenza conformemente alle norme e alle procedure nazionali.

Emendamento

(25) Gli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo, si trovano spesso nelle mani del presunto responsabile. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni *e ai documenti necessari* per accertare la discriminazione e collaborare con i servizi pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro, l'ispettorato all'istruzione *e le parti sociali*. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di questa competenza conformemente alle norme e alle procedure nazionali. *Qualora lo ritengano utile e necessario per il corretto svolgimento delle indagini, gli organismi per la parità dovrebbero poter conferire ad altri organismi competenti il potere di accertare se si siano verificate violazioni del principio della parità di trattamento.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Sulla base degli elementi di prova raccolti, tramite un'indagine o forniti volontariamente, gli organismi per la parità dovrebbero comunicare la propria valutazione al denunciante e al presunto responsabile. Gli Stati membri dovrebbero determinare il valore giuridico di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante che costituisce titolo esecutivo. Entrambi dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se necessario, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e prevenirla.

Emendamento

(26) Sulla base degli elementi di prova raccolti, tramite un'indagine o forniti volontariamente, gli organismi per la parità dovrebbero *essere in grado di* comunicare la propria valutazione al denunciante e al presunto responsabile. Gli Stati membri dovrebbero determinare, *in consultazione con altri soggetti, come le parti sociali e le organizzazioni della società civile*, il valore giuridico di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante che costituisce titolo esecutivo. Entrambi dovrebbero esporre i motivi della valutazione e

ripetersi. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per dar seguito ai pareri ed eseguire le decisioni.

includere, se necessario, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e prevenirne il ripetersi. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per dar seguito ai pareri **non vincolanti** ed eseguire le decisioni **vincolanti**.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per promuovere il proprio operato e la legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare **una sintesi dei** propri pareri e **delle** proprie decisioni senza rivelare dati personali.

Emendamento

(27) Per promuovere il proprio operato e la legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero **poter** pubblicare **i** propri pareri e **le** proprie decisioni, **comprese le relative sintesi**, senza rivelare dati personali. **Gli organismi per la parità dovrebbero poter rivelare, nei propri pareri e nelle proprie decisioni, i dati personali delle parti interessate, ove previsto e conformemente alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, in particolare ai fini dell'esecuzione delle loro decisioni.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire **in giudizio in procedimenti amministrativi o civili**, per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I procedimenti giudiziari dovrebbero essere soggetti al diritto procedurale nazionale, comprese le norme nazionali in materia di ammissibilità delle

Emendamento

(28) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire **ed essere presenti e sentiti in qualsiasi procedimento amministrativo o civile**, per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I procedimenti giudiziari dovrebbero essere soggetti al diritto procedurale nazionale, comprese le norme nazionali in materia di

azioni, ma tali norme, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. I poteri di indagine e di decisione e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti "dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta", soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE e all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE. Il loro sostegno faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le *vittime*.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) La legittimazione ad agire consente agli organismi per la parità di agire per conto o a sostegno delle vittime, che in tal modo possono accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente. La legittimazione ad agire consente inoltre agli organismi per la parità di selezionare strategicamente le cause che decidono di perseguire dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, e di contribuire alla corretta applicazione e interpretazione della normativa in materia di parità di

ammissibilità delle azioni, ma tali norme, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. I poteri di indagine e di decisione e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e **2019/1158/UE** sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti "dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta", soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE, all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE e **agli articoli 12 e 15 della direttiva (UE) 1158/1158**. Il loro sostegno faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le *persone che hanno subito discriminazioni*.

Emendamento

(29) La legittimazione ad agire consente agli organismi per la parità di agire per conto o a sostegno delle vittime, che in tal modo possono accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente. La legittimazione ad agire consente inoltre agli organismi per la parità di selezionare strategicamente le cause che decidono di perseguire dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, e di contribuire alla corretta applicazione e interpretazione della normativa in materia di parità di

trattamento.

trattamento, *nonché alla formulazione di proposte per migliorare e aggiornare la normativa esistente.*

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) In alcuni casi è difficile contrastare la discriminazione perché non vi sono denunciatori che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 (Feryn)⁷¹, promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile stabilire l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una *vittima* identificabile. È pertanto importante che gli organismi per la parità possano agire in nome proprio in difesa dell'interesse pubblico.

Emendamento

(30) In alcuni casi è difficile contrastare la discriminazione perché non vi sono denunciatori che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 (Feryn)⁷¹, promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile stabilire l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una *persona* identificabile ***che abbia subito la discriminazione, come avviene ad esempio nei casi di discriminazione strutturale o istituzionale.*** È pertanto importante che gli organismi per la parità possano agire ***e avviare procedimenti giudiziari*** in nome proprio in difesa dell'interesse pubblico ***laddove sia stato riscontrato un caso di discriminazione, senza la presenza di una persona identificata che abbia subito la discriminazione. È inoltre importante che possano agire nei casi in cui ci si avvale di ricorsi collettivi. Quando un organismo per la parità avvia o partecipa a un procedimento per conto o a sostegno di una o più persone che hanno subito discriminazioni, tale persona o tali persone dovrebbero poter revocare la loro approvazione tacita prima del procedimento giudiziario.***

⁷¹ Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.

⁷¹ Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *La presente direttiva mira altresì ad affrontare i casi di discriminazione strutturale e sistemica che interessano le procedure, le norme, le consuetudini e la struttura interna di qualsiasi organizzazione privata o pubblica, comprese le autorità di contrasto, che contribuiscono a rafforzare le disuguaglianze per determinati gruppi specifici della popolazione. Gli organismi per la parità dovrebbero poter intensificare le misure volte a prevenire siffatta discriminazione strutturale e sistemica e mettere a punto mezzi di ricorso sistemici che consentano una risposta coerente alle discriminazioni strutturali o sistemiche in tutti i settori.*

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali dichiarazioni orali o scritte - ***ad esempio in qualità di amicus curiae*** - come metodo ***più agile*** per corroborare le cause con il loro parere di esperti.

(31) Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali dichiarazioni orali o scritte ***in qualità di terzi o di esperti***, come metodo ***aggiuntivo*** per corroborare le cause con il loro parere di esperti.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) *Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio deve rispettare i*

soppresso

principi del giusto processo e della parità delle armi. Pertanto, tranne nel caso in cui l'organismo per la parità agisca in qualità di parte in un procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una propria decisione o agisca in qualità di amicus curiae, l'organismo per la parità non dovrebbe essere autorizzato a presentare nell'ambito di procedimenti giudiziari prove ottenute mediante indagini precedenti sullo stesso caso che il presunto responsabile o qualsiasi terzo era giuridicamente tenuto a fornire.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Le disposizioni relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE alle **vittime** e alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle **vittime** e che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate.

Emendamento

(34) Le disposizioni relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE alle **persone che hanno subito discriminazioni** e alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle **persone che hanno subito discriminazioni** e che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate. **Il ruolo degli organismi per la parità nei procedimenti giudiziari dovrebbe essere chiaramente definito in modo da evitare inutili sovrapposizioni con i compiti di altri organismi di controllo, assicurando un approccio equilibrato alla discriminazione, e in modo da evitare sovrapposizioni fra diverse misure.**

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'efficacia dell'operato degli organismi per la parità dipende anche dalla possibilità di offrire ai gruppi a rischio di discriminazione un accesso completo ai loro servizi. In un'indagine svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali⁷², il 71 % degli appartenenti a gruppi minoritari di tipo etnico o a gruppi di migranti ha dichiarato di ignorare l'esistenza di organizzazioni che offrono sostegno o consulenza alle **vittime di** discriminazioni. Per favorire tale accesso sarebbe essenziale che **gli Stati membri si adoperassero** affinché i cittadini siano consapevoli dei propri diritti e conoscano l'esistenza degli organismi per la parità e i servizi che questi offrono. Ciò è particolarmente importante per i gruppi svantaggiati e per i gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere a tali informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni economiche, della disabilità, del grado di alfabetizzazione o della difficoltà di accedere a strumenti online.

⁷² Indagine UE-MIDIS II della FRA.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 36

Emendamento

(35) L'efficacia dell'operato degli organismi per la parità dipende anche dalla possibilità di offrire ai gruppi a rischio di discriminazione un accesso completo ai loro servizi. In un'indagine svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali⁷², il 71 % degli appartenenti a gruppi minoritari di tipo etnico o a gruppi di migranti ha dichiarato di ignorare l'esistenza di organizzazioni che offrono sostegno o consulenza alle **persone che hanno subito** discriminazioni. Per favorire tale accesso sarebbe essenziale che **ciascuno Stato membro fornisca informazioni in tutte le sue lingue ufficiali, garantisca l'accessibilità alle persone con disabilità e fornisca informazioni essenziali in inglese** affinché i cittadini siano consapevoli dei propri diritti e conoscano l'esistenza degli organismi per la parità e i servizi che questi offrono. Ciò è particolarmente importante per i gruppi svantaggiati e per i gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere a tali informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni **socioeconomiche o di salute, dell'età**, della disabilità, del grado di alfabetizzazione, **della nazionalità, dell'appartenenza a una minoranza nazionale, della lingua, dello status di soggiornante, della collocazione geografica in una zona isolata o rurale** o della difficoltà di accedere a strumenti online.

⁷² Indagine UE-MIDIS II della FRA.

Testo della Commissione

(36) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denunciati questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le **potenziali vittime** in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali, anche mobili, organizzando campagne locali o cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali.

Emendamento

(36) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità, **anche online**. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denunciati questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le **persone che possono aver subito discriminazioni** in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali **e regionali**, anche mobili, **creando strumenti e piattaforme digitali accessibili e di facile utilizzo per contattare gli organismi per la parità**, organizzando campagne locali o cooperando con i delegati, **gli enti locali, le parti sociali, compresi i sindacati**, o le organizzazioni della società civile **adattate alle esigenze locali. Dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili. Dovrebbero essere previste campagne educative sui diritti umani e la lotta contro le discriminazioni, rivolte ai minori e ai giovani a scuola, a partire dalla più tenera età. Le parti sociali e le organizzazioni della società civile dovrebbero essere coinvolte nello svolgimento di tali campagne educative, come pure nella preparazione e nella divulgazione delle informazioni nell'ambito di tali campagne educative.**

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Per garantire l'accesso ai loro servizi su base paritaria, gli organismi per

la parità devono riconoscere che alcune occupazioni, svolte principalmente dalle donne, sono storicamente svalutate e considerate come attività naturali. Le statistiche sul divario retributivo tra uomini e donne spesso non includono il vasto numero di donne che, in tutta l'Unione, non sono adeguatamente retribuite perché impegnate nel lavoro informale. Se si tenesse conto del lavoro domestico e di assistenza non retribuito, il prodotto interno lordo aumenterebbe in molti Stati membri. L'invisibilità del lavoro domestico e di assistenza contribuisce in modo diretto alla discriminazione contro le donne negli ambiti dell'occupazione e dell'impiego. Se le donne impegnate in molte forme di lavoro informale fossero incluse nelle statistiche, il relativo svantaggio delle donne nel mercato del lavoro sarebbe molto più evidente, così come la loro impossibilità a beneficiare della regolamentazione del mercato del lavoro, in particolare delle disposizioni antidiscriminatorie. Gli organismi per la parità devono svolgere un ruolo fondamentale nel rendere visibili tali discriminazioni professionali, in particolare raccogliendo dati, promuovendo la stesura di relazioni e raccomandando politiche pubbliche volte a chiarire che il lavoro domestico e di assistenza sono occupazioni reali che coinvolgono milioni di lavoratori dell'UE.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) L'Unione e tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁷³ (UNCRPD), che comporta l'obbligo di vietare ogni forma di

Emendamento

(37) L'Unione e tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁷³ (UNCRPD), che comporta l'obbligo di vietare ogni forma di

discriminazione fondata sulla disabilità e di garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione, qualunque ne sia il fondamento. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata in maniera coerente con l'UNCRPD. Per garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica nonché l'accesso a tutti i servizi e le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurarne l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui **alla direttiva** (UE) 2019/882, nonché soluzioni appropriate. Gli organismi per la parità dovrebbero garantire accessibilità fisica e digitale⁷⁴, tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai loro servizi e alle loro informazioni; dovrebbero inoltre fornire soluzioni appropriate e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda.

⁷³ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

⁷⁴ Cfr. la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1) e la relativa decisione di esecuzione.

discriminazione fondata sulla disabilità e di garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione, qualunque ne sia il fondamento. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata in maniera coerente con l'UNCRPD. Per garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica nonché l'accesso a tutti i servizi e le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurarne l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui **alle direttive** (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882, nonché soluzioni appropriate. Gli organismi per la parità dovrebbero garantire accessibilità fisica e digitale⁷⁴, tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai loro servizi e alle loro informazioni; dovrebbero inoltre fornire soluzioni appropriate e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda. ***Nell'ambito del loro mandato, gli organismi per la parità dovrebbero occuparsi di tutte le forme di discriminazione affrontate dalle persone con disabilità, in linea con l'UNCRPD, tra cui la discriminazione diretta e indiretta, il rifiuto di soluzioni appropriate, la discriminazione per associazione, le molestie, l'istruzione a discriminare, la vittimizzazione e l'incitamento all'odio.***

⁷³ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

⁷⁴ Cfr. la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1) e la relativa decisione di esecuzione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare **in particolare** con altri organismi per la parità **dello stesso Stato membro** e di altri Stati membri - anche nel quadro della European network of equality bodies (rete europea degli organismi per la parità, Equinet) - e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, come organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, sindacati, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, servizi di contrasto, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio dell'UNCRPD. Tale cooperazione non dovrebbe comportare lo scambio di dati personali (ossia dati sulla parità in una forma che permetta l'individuazione dei singoli).

Emendamento

(38) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. **Al fine di affrontare le sovrapposizioni di competenze, consentire un'azione congiunta e ottimizzare l'uso delle risorse, qualora esistano più organismi per la parità all'interno di uno stesso Stato membro, dovrebbe essere garantito il coordinamento tra di essi e le loro competenze dovrebbero essere adeguate di conseguenza.** Gli organismi per la parità dovrebbero **inoltre** cooperare con altri organismi per la parità di altri Stati membri - anche nel quadro della European network of equality bodies (rete europea degli organismi per la parità, Equinet) - e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, come **le parti sociali**, organizzazioni della società civile, **organi e organismi dell'Unione**, autorità di protezione dei dati, sindacati, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, servizi di contrasto, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, **uffici statistici nazionali**, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, **gruppi indigeni come i parlamenti sami**, organizzazioni di **tutela dei** consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio dell'UNCRPD. Tale cooperazione non dovrebbe comportare lo scambio di dati personali (ossia dati sulla parità in una forma che permetta l'individuazione dei singoli). **Inoltre, qualsiasi coinvolgimento degli organismi per la parità nelle questioni relative al**

luogo di lavoro dovrebbe rispettare l'autonomia, le competenze e le prerogative delle parti sociali e le competenze riconosciute di tutte le agenzie governative pertinenti, compresi gli ispettorati del lavoro, gli organi giurisdizionali nazionali e i tribunali ordinari, conformemente alla legge e alla prassi nazionali.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Gli organismi per la parità non possono svolgere in modo adeguato il loro ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento se non sono consultati in una fase sufficientemente precoce del processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure trasparenti per garantire la tempestività di tale consultazione, e dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità di elaborare e pubblicare raccomandazioni.

Emendamento

(39) Gli organismi per la parità non possono svolgere in modo adeguato il loro ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento se non sono consultati in una fase sufficientemente precoce del processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure trasparenti per garantire la tempestività di tale consultazione, e dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità di elaborare e pubblicare raccomandazioni ***nonché di aggiornarle ogniqualvolta lo ritengano necessario.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza della discriminazione, valutare l'attuazione

Emendamento

(40) I dati sulla parità, ***in particolare i dati disaggregati in base al genere e i dati statistici relativi al genere,*** sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione,

della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti⁷⁵. Gli organismi per la parità svolgono un ruolo nell'elaborazione di dati sulla parità pertinenti per tali scopi, ad esempio organizzando periodiche tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Essi dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività o svolgere inchieste; dovrebbero inoltre avere la possibilità di consultare e utilizzare informazioni statistiche raccolte da altri enti pubblici e privati - come uffici statistici nazionali, organi giurisdizionali nazionali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, sindacati od organizzazioni della società civile - e concernenti le questioni per cui sono competenti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali informazioni statistiche non dovrebbero contenere dati personali.

⁷⁵ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva

rilevare le tendenze *e i cambiamenti negli atteggiamenti sociali* nel tempo, provare l'esistenza della discriminazione, *anche multipla e intersezionale*, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti. Gli organismi per la parità svolgono un ruolo nell'elaborazione di dati sulla parità pertinenti per tali scopi, ad esempio organizzando periodiche tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Essi dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati *disaggregati* concernenti le proprie attività o svolgere *o commissionare* inchieste, *ricerche e studi*; dovrebbero inoltre avere la possibilità di consultare e utilizzare informazioni statistiche raccolte da altri enti pubblici e privati - come uffici statistici nazionali, organi giurisdizionali nazionali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, sindacati, *i media* od organizzazioni della società civile - e concernenti le questioni per cui sono competenti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali informazioni statistiche non dovrebbero contenere dati personali *e dovrebbero essere disponibili in un formato accessibile in modo da poter essere facilmente utilizzate dagli organismi per la parità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi per la parità ricevano finanziamenti sufficienti per i loro compiti di raccolta e analisi dei dati. Il lavoro degli organismi per la parità sui dati sulla parità dovrebbe tenere conto degli orientamenti e delle risorse esistenti su tali dati, compresi quelli sviluppati nel quadro del sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità.*

⁷⁵ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva

2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione") SWD(2021) 63 final.

2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione") SWD(2021) 63 final.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) *Oltre a* pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, **gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare periodicamente** una relazione che valuti nel complesso la situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato. Tale relazione dovrebbe fornire informazioni agli enti pubblici e privati e fungere da guida per determinare le future priorità degli organismi per la parità. La relazione non dovrebbe contenere dati personali.

Emendamento

(41) ***Gli organismi per la parità dovrebbero*** pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività. ***Ogni tre anni, dovrebbero inoltre pubblicare, nel quadro della relazione annuale di quell'anno,*** una relazione che valuti nel complesso la situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato. Tale relazione dovrebbe fornire informazioni, ***raccomandazioni e un relativo seguito*** agli enti pubblici e privati e fungere da guida per determinare le future priorità degli organismi per la parità. La relazione non dovrebbe contenere dati personali. ***Gli organismi per la parità dovrebbero disporre di risorse sufficienti per svolgere i compiti di comunicazione loro affidati.***

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Per definire la propria visione per il futuro e individuare traguardi e obiettivi

Emendamento

(42) Per definire la propria visione per il futuro e individuare traguardi e obiettivi

della loro organizzazione, gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma pluriennale, che assicuri la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e affronti i problemi sistemici della discriminazione che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo.

della loro organizzazione, gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma pluriennale, che assicuri la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e affronti i problemi **strutturali o online**, che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo. **Le competenze e i poteri attribuiti a tutti i mandati di tale istituzione dovrebbero essere armonizzati e rafforzati in modo che ciascun mandato goda, per quanto possibile, delle più ampie competenze e dei più ampi poteri disponibili a qualsiasi altro mandato.**

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva è necessario istituire un meccanismo per monitorarne l'applicazione e, oltre a verificarne il rispetto, valutarne gli effetti pratici. La Commissione, cui sarebbe opportuno affidare tale monitoraggio, dovrebbe redigere periodicamente una relazione sull'applicazione. ***Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda gli effetti pratici della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione poteri esecutivi per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. Tale monitoraggio non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali.***

Emendamento

(43) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva è necessario istituire un meccanismo per monitorarne l'applicazione e, oltre a verificarne il rispetto, valutarne gli effetti pratici. La Commissione, cui sarebbe opportuno affidare tale monitoraggio, dovrebbe redigere periodicamente ***ogni tre anni*** una relazione sull'applicazione ***sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e dell'Unione, nonché dagli organismi per la parità e da altri portatori di interessi, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e da Equinet.***

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi di comunicazione degli Stati membri a norma della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di un elenco di indicatori comuni per misurare gli effetti pratici della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1bis}. In particolare, al fine di garantire la partecipazione su un piede di parità alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis.} *GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non

(44) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. ***Gli Stati membri sono incoraggiati a***

dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Qualora l'adempimento dei compiti degli organismi per la parità richieda il trattamento di categorie particolari di dati personali, ***ossia dati sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o l'orientamento sessuale***, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che la normativa nazionale rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali misure di tutela dovrebbero comprendere ad esempio politiche e misure interne volte a garantire la riduzione al minimo dei dati, anche tramite l'anonimizzazione dei dati personali ove possibile; ad applicare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione dei dati personali; e a garantire che i dati personali non siano trattati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono trattati.

Emendamento

(48) Qualora l'adempimento dei compiti degli organismi per la parità richieda il trattamento di categorie particolari di dati personali, ***ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che la normativa nazionale rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali misure di tutela dovrebbero comprendere ad esempio politiche e misure interne volte a garantire la riduzione al minimo dei dati, anche tramite l'anonimizzazione dei dati personali ove possibile; ad applicare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione dei dati personali; e a garantire che i dati personali non siano trattati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono trattati.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità al fine di migliorarne l'efficacia, garantirne ***l'indipendenza*** e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità al fine di migliorarne l'efficacia, garantirne ***il mandato, le competenze e l'autonomia*** e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento ***sancito dal TUE, dal TFUE e dalla Carta*** e derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Emendamento 48

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di rispettare il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE e alla direttiva 2010/41/UE e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri provvedono affinché, quando adempiono agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e quando gli organismi per la parità esercitano i loro compiti ai sensi della presente direttiva, il principio della parità di trattamento si applichi a tutte le persone in tutta la loro diversità, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere o dalle caratteristiche sessuali.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano uno o più organismi (definiti di seguito "organismi per la parità") per esercitare le competenze

Gli Stati membri designano uno o più organismi (definiti di seguito "organismi per la parità") per esercitare le competenze

definite nella presente direttiva.

definite nella presente direttiva *e adottano le misure necessarie. Gli Stati membri provvedono affinché l'architettura istituzionale degli organismi per la parità sia coerente in modo tale da ostacolare la capacità degli organismi di parità di esercitare le loro competenze.*

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli organismi per la parità possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

Emendamento

Gli organismi per la parità possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. *Laddove gli organismi per la parità facciano parte di tali agenzie, gli Stati membri provvedono affinché siano visibili e coinvolti in tutte le fasi e consentano la piena trasparenza e responsabilità nel processo.*

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità coprano singoli o molteplici motivi di discriminazione, prestando un'attenzione chiara e adeguata a ciascuno di essi.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Gli organismi per la parità garantiscono la parità di genere nelle posizioni di responsabilità e di alta dirigenza riflettendo la diversità della società in generale.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica, la responsabilizzazione, il bilancio, il personale e le questioni organizzative.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano ***pienamente*** indipendenti, ***autonomi*** e liberi da influenze esterne nell'adempimento dei loro compiti, ***decidendo i loro obiettivi e azioni***, e nell'esercizio delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica, la responsabilizzazione, il bilancio, ***le risorse***, il personale, ***la comunicazione*** e le questioni organizzative.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la parità non siano istituiti in seno a un ministero, un ente o un organismo governativo che riceve o richiede istruzioni dal governo, al fine di preservarne la natura di organismi indipendenti.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri introducono norme e garanzie trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità, e in particolare **delle** persone che detengono **un incarico direttivo**, per **garantirne** la competenza e **l'indipendenza**.

Emendamento

2. Gli Stati membri introducono norme, **processi** e garanzie trasparenti, **partecipativi e basati sulle competenze** in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità, **ad esempio consultando esperti durante il processo di selezione del personale. Tali norme, processi e garanzie riguardano** in particolare **le** persone che detengono **incarichi direttivi, ad esempio i membri dei consigli di amministrazione degli organismi per la parità, i responsabili, i viceresponsabili e, ove applicabile, i responsabili provvisori degli organismi per la parità per garantire** la competenza **degli organismi per la parità e la loro piena indipendenza da qualsiasi tipo di ingerenza esterna o interna.**

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate, in particolare nella struttura interna degli organismi per la parità, al fine di assicurare l'esercizio indipendente delle loro competenze, soprattutto laddove alcune di queste esigano imparzialità e altre siano incentrate sul sostegno alle **vittime**.

Emendamento

3. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate, in particolare nella struttura interna degli organismi per la parità, al fine di assicurare l'esercizio indipendente delle loro competenze, soprattutto laddove alcune di queste esigano imparzialità e altre siano incentrate sul sostegno alle **persone che hanno subito discriminazioni, consentendo al contempo la cooperazione e il coordinamento tra i mandati e la condivisione delle pratiche e dell'esperienza del personale al fine di promuovere la coerenza e utilizzare al meglio le conoscenze del personale.**

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate nella struttura interna degli organismi plurimandato per garantire l'esercizio autonomo del mandato sulla parità.

Emendamento

4. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate nella struttura interna **e nel funzionamento** degli organismi plurimandato per garantire **l'effettivo adempimento dei loro compiti** e l'esercizio autonomo del mandato sulla parità **senza ingerenze esterne**.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per tutti i motivi e in tutti i settori trattati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, anche in caso di ampliamento delle competenze, aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di sistemi automatizzati.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono, in conformità al loro processi di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità disponga di autonomia di bilancio e finanziaria e sia dotato delle risorse umane, materiali, tecniche e finanziarie stabili e necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per tutti i motivi e in tutti i settori trattati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, anche laddove gli organismi per la parità siano parte di un organismo plurimandato e in caso di ampliamento delle competenze, aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di competenze specifiche nei settori in via di sviluppo che presentano un potenziale di discriminazione, come l'uso dei sistemi automatizzati. ***Gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la parità ricevano il loro bilancio in modo stabile, che il loro bilancio sia pianificato su base pluriennale e che le loro risorse e il loro bilancio siano conseguentemente adeguati al rialzo in caso di aumento delle***

loro competenze. Gli Stati membri garantiscono che i bilanci degli organismi per la parità coprano i costi difficilmente prevedibili come quelli connessi a contenziosi.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) adottano una strategia per sensibilizzare tutta la popolazione, in tutto il loro territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all'esistenza **di** organismi per la parità e dei relativi servizi;

Emendamento

(a) adottano una strategia per sensibilizzare tutta la popolazione, in tutto il loro territorio, con particolare attenzione alle persone **a rischio di discriminazione, quali i giovani e le famiglie in tutta la loro diversità**, e ai gruppi a rischio di discriminazione, in **modi e formati accessibili a tutti, in** merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e **al modo in cui è possibile esercitarli nonché in merito** all'esistenza **e alle competenze degli** organismi per la parità e dei relativi servizi;

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **provvedono** affinché gli organismi per la parità **si impegnino nella prevenzione delle discriminazioni e nella promozione della parità di trattamento e adottino una strategia che definisca le modalità del loro impegno nel dialogo pubblico, comunichino con le persone e i gruppi a rischio di discriminazione, offrano attività di formazione e orientamento e promuovano gli obblighi in materia di uguaglianza, l'azione positiva e l'integrazione della parità negli**

Emendamento

(b) **garantiscono le condizioni** affinché gli organismi per la parità:

enti pubblici e in quelli privati.

(i) si impegnino nella prevenzione delle discriminazioni e nella promozione della parità di trattamento, assicurino la loro indipendenza quando adottano una strategia che definisce le modalità del loro impegno nel dialogo pubblico e comunicano con le persone, le parti sociali, la società civile e i gruppi a rischio di discriminazione, e garantiscano un approccio inclusivo nella lotta contro la discriminazione intersezionale e multipla e la mancata rendicontazione;

(ii) offrano attività di formazione, consulenza e orientamento alle persone e alle istituzioni del settore pubblico e privato sulle buone prassi per la promozione e il conseguimento dell'uguaglianza e per la prevenzione della discriminazione;

(iii) promuovano gli obblighi in materia di uguaglianza, l'azione positiva e l'integrazione della parità e della dimensione di genere negli enti pubblici e in quelli privati e sostengano l'attuazione degli obblighi in materia di uguaglianza, l'integrazione della parità e della dimensione di genere e l'azione positiva e forniscano orientamenti in merito; e

(iv) siano in grado di condurre ricerche sulla discriminazione, compresa la discriminazione strutturale o sistemica, e sulla discriminazione online, compresi pregiudizi e la discriminazione algoritmica.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

In tale contesto gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti di

Emendamento

In tale contesto gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti di

comunicazione e i formati più idonei per ciascun gruppo di destinatari. Concentrano l'attenzione in particolare sui gruppi svantaggiati che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni **economiche**, dell'età, della disabilità, del grado di alfabetizzazione, della nazionalità, dello status di soggiornante o della difficoltà di accedere a strumenti online.

comunicazione e i formati più idonei per ciascun gruppo di destinatari **e includono strumenti e mezzi di comunicazione digitali**. Concentrano l'attenzione in particolare sui gruppi svantaggiati che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni **socioeconomiche e di salute**, dell'età, della disabilità, del grado di alfabetizzazione, della nazionalità, **dell'appartenenza a una minoranza nazionale, della lingua**, dello status di soggiornante, **della collocazione geografica in una zona isolata o rurale**, o della difficoltà di accedere **pubblicamente o privatamente** a strumenti online.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza alle **vittime**

Emendamento

Assistenza alle **persone che hanno subito discriminazioni**

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle **vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4**.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza **gratuitamente** alle **persone che hanno subito discriminazioni conformemente alla presente direttiva**.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e online.

Emendamento

2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni **con ogni mezzo possibile, fra cui** oralmente, per iscritto e online.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli organismi per la parità offrono assistenza alle **vittime, dapprima informandole** in merito al quadro giuridico, **anche con** una consulenza mirata alla situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali, nonché ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria.

Emendamento

Gli organismi per la parità offrono assistenza alle **persone che hanno subito discriminazioni nonché ai loro rappresentanti sindacali, anche con informazioni e consulenze legali** in merito al quadro giuridico, una consulenza mirata alla situazione specifica **e alle esigenze delle persone che subiscono discriminazioni**, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali, nonché ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli organismi per la parità informano inoltre le **vittime** in merito alle norme applicabili in materia di riservatezza, alla protezione dei dati personali e alle possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.

Emendamento

Gli organismi per la parità informano inoltre le **persone che hanno subito discriminazioni** in merito alle norme applicabili in materia di riservatezza, alla protezione dei dati personali e alle possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono fornite in modo accessibile e in un formato adeguato alle esigenze delle persone con disabilità.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi per la parità formulano una valutazione preliminare della denuncia sulla base delle informazioni presentate volontariamente dalle parti interessate. Gli Stati membri definiscono le precise modalità in base alle quali l'organismo per la parità formula tale valutazione preliminare.

Gli organismi per la parità possono fornire alle persone che hanno subito discriminazioni una prima consultazione sul loro caso. Gli organismi per la parità possono stabilire le modalità di tali prime consultazioni.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi per la parità informano i denuncianti in merito alla propria valutazione preliminare e comunicano se intendono chiudere la denuncia oppure se vi siano motivi per darvi seguito, anche tramite le procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9.

In seguito a una prima consultazione di cui al primo comma del presente paragrafo, gli organismi per la parità informano la persona che ha subito discriminazioni in merito alla conclusione cui sono giunti e alle relative motivazioni e comunicano se intendono chiudere la denuncia oppure se vi siano motivi per darvi seguito, anche tramite le procedure di cui agli articoli 7, 8, 8 bis e 9.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Composizioni amichevoli

Emendamento

Risoluzione alternativa delle controversie

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di giungere a una **composizione amichevole** della controversia. Tale **processo** è **subordinato** all'accordo delle parti e può essere condotto dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro specifico ente esistente; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. La **partecipazione a tale processo non impedisce alle parti di esercitare il diritto di avviare un'azione giudiziaria.**

Emendamento

Gli organismi per la parità **o altri enti dedicati esistenti** sono in grado di offrire alle parti **di una controversia** la possibilità di giungere a una **risoluzione alternativa** della controversia, **anche nell'ambito di una struttura di conciliazione e mediazione.** Tale **risoluzione alternativa delle controversie** è **subordinata** all'accordo delle parti e può essere condotto dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro specifico ente esistente; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. **Le parti hanno la possibilità di farsi assistere o rappresentare dalle parti sociali. La struttura di conciliazione e mediazione dovrebbe essere composta da esperti dei diritti umani di entrambe le parti della controversia. Qualora una controversia sia esaminata nell'ambito della struttura di conciliazione e mediazione, il caso è preparato da avvocati imparziali. Le decisioni emesse nel quadro della struttura di conciliazione e mediazione sono giuridicamente vincolanti, a condizione che entrambe le parti della controversia siano d'accordo.**

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La partecipazione a tale processo di conciliazione e mediazione è soggetta all'accordo delle parti della controversia e non impedisce alle parti di esercitare il diritto di avviare un'azione giudiziaria qualora una di esse non accetti la decisione emessa nel quadro della struttura di conciliazione e mediazione. Tale processo di conciliazione e mediazione non sostituisce o indebolisce le procedure di conciliazione nazionali esistenti qualora siano in grado di fornire una migliore protezione antidiscriminatoria.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un periodo di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia abbiano la possibilità di avviare un'azione giudiziaria qualora non raggiungano un accordo al termine del processo di conciliazione e mediazione. Il periodo di prescrizione è sospeso durante il processo di conciliazione e mediazione.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Pareri e decisioni

Indagine

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché *qualora*, in seguito a una denuncia o di propria iniziativa, **gli organismi per la parità ritengano che il principio della parità di trattamento di cui alle direttive 2006/54/CE o 2010/41/UE possa essere stato violato, agli organismi in questione sia conferito il potere di indagare ulteriormente sul caso.**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché **agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere indagini efficaci**, in seguito a una denuncia o di propria iniziativa, **in merito all'esistenza di una violazione del** principio della parità di trattamento di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni *necessarie* per stabilire se tali discriminazioni abbiano avuto luogo. Predispongono inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti.

Emendamento

In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni **e ai documenti che sono necessari** per stabilire se tali discriminazioni abbiano avuto luogo **e il potere di imporre ai presunti responsabili e a qualsiasi terza parte di fornire informazioni e documenti quando richiesti**. Predispongono inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti, **come gli ispettorati del lavoro o altri servizi di contrasto, e conferiscono agli organismi per la parità il potere di assicurare che tali enti pubblici collaborino con loro a tale scopo. Gli organismi per la parità rispettano la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti ricevuti.**

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che il presunto responsabile e qualsiasi terzo siano giuridicamente tenuti a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli organismi per la parità.

soppresso

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora lo ritengano utile e necessario per il corretto svolgimento delle indagini, gli organismi per la parità possono conferire ad altri organismi competenti il potere di accertare se si siano verificate violazioni del principio della parità di trattamento di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e il potere di effettuare accertamenti dei fatti come previsto dalla presente direttiva.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità presentino per iscritto la loro valutazione del caso comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o per mezzo di decisioni vincolanti che costituiscono titolo esecutivo.

soppresso

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Se del caso, pareri e decisioni comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri, come gli obblighi di riscontro, e per applicare le decisioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Gli organismi per la parità pubblicano una sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni senza rivelare dati personali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Pareri e decisioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi per la parità abbiano la facoltà di registrare per iscritto la loro valutazione di un caso. Nell'ambito della loro valutazione scritta, gli organismi per la parità stabiliscono i fatti del caso e forniscono una conclusione motivata sull'esistenza di una discriminazione. Gli

Stati membri stabiliscono, in consultazione con altri soggetti, come le parti sociali e le organizzazioni della società civile, se gli organismi per la parità debbano valutare i casi mediante pareri non vincolanti o decisioni esecutive vincolanti.

2. Se del caso, i pareri e le decisioni emessi dagli organismi per la parità comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dare seguito ai pareri non vincolanti (come gli obblighi di riscontro) e per dare seguito alle decisioni vincolanti che costituiscono titolo esecutivo. Nel caso di decisioni vincolanti che costituiscono titolo esecutivo, gli organismi per la parità possono avere la competenza per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

3. Gli organismi per la parità pubblicano una sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni senza rivelare dati personali. I dati personali delle parti interessate possono essere divulgati nei pareri e nelle decisioni degli organismi per la parità, ove previsto dal diritto nazionale e alle condizioni da esso stabilite, in particolare ai fini dell'esecuzione delle decisioni degli organismi per la parità.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio in procedimenti amministrativi e civili relativi

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio in procedimenti amministrativi e civili relativi

all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE in conformità dei paragrafi **da 2 a 5**, fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità delle azioni.

all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE in conformità dei paragrafi **2 e 3**, fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità delle azioni.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il diritto di agire in giudizio comprende:

Emendamento

2. Il diritto di agire in giudizio comprende **almeno**:

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il diritto dell'organismo per la parità di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 8, **paragrafo 4**;

Emendamento

(a) il diritto dell'organismo per la parità di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 8 **bis**;

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il diritto dell'organismo per la parità di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali **senza essere parte del procedimento**;

Emendamento

(b) il diritto dell'organismo per la parità di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali;

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il diritto dell'organismo per la parità di avviare procedimenti o di parteciparvi per conto o a sostegno di una o più **vittime**; **in quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione delle vittime.**

Emendamento

(c) il diritto dell'organismo per la parità di avviare procedimenti o di parteciparvi per conto o a sostegno di una o più **persone che hanno subito discriminazioni, a condizione che tali persone siano state notificate;**

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il diritto dell'organismo per la parità di avviare un procedimento giudiziario nel caso in cui abbia rilevato una discriminazione, ma nessun singolo denunciante persegue la causa; e

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) il diritto dell'organismo per la parità di agire nei procedimenti giudiziari che riguardano azioni di ricorso collettivo.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità

abbiano il diritto di monitorare l'esecuzione delle decisioni delle istituzioni, degli organi giudicanti e degli organi giurisdizionali che si occupano di uguaglianza e discriminazione.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo per la parità possa avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, in particolare per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati dall'organismo per la parità a causa della loro frequenza o gravità, oppure della necessità di giungere a un chiarimento giuridico.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo per la parità possa avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, in particolare per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche **o per difendere l'interesse pubblico** in casi selezionati dall'organismo per la parità a causa della loro frequenza o gravità, oppure della necessità di giungere a un chiarimento giuridico.

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'organismo per la parità non presenti nei procedimenti giudiziari le prove da esso ottenute mediante l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché non siano avviate né portate avanti indagini ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, se nello stesso caso è pendente un procedimento giudiziario.

Emendamento

soppresso

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, siano debitamente tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità garantiscano riservatezza ai testimoni e agli informatori nonché, nella misura del possibile, ai denuncianti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, **8 bis, 9 e 14**, siano debitamente tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità **istituiscano punti di contatto interni per gli informatori, predispongano tutele interne per gli informatori e** garantiscano riservatezza ai testimoni e agli informatori nonché, nella misura del possibile, ai denuncianti **e ai presunti responsabili**.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Le decisioni di cui all'articolo 8, **paragrafo 4**, sono soggette al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.

Emendamento

Le decisioni di cui all'articolo 8 **bis**, sono soggette al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica le competenze degli ispettorati del lavoro e di altri servizi di contrasto.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica la legislazione, le norme, le procedure e le prassi nazionali in materia di rappresentanza e difesa delle parti sociali dinanzi agli organi giurisdizionali, i meccanismi di ricorso collettivo e altri diritti, prerogative e competenze delle parti sociali e dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, come quelli relativi all'applicazione dei contratti collettivi.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso, accessibilità e soluzioni appropriate

Parità di accesso, accessibilità e soluzioni appropriate

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità

1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità

e provvedono affinché non vi siano barriere alla presentazione di denunce.

e provvedono affinché non vi siano barriere alla presentazione di denunce *o all'assistenza alle persone che hanno subito discriminazioni, attraverso l'istituzione di uffici locali e regionali, inclusi uffici mobili, e la creazione di strumenti e piattaforme digitali accessibili e di facile utilizzo.*

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente tutti i loro servizi ai denuncianti sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente tutti i loro servizi ai denuncianti, ***compresa la rappresentanza in tribunale***, sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote ***e le regioni ultraperiferiche***.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono accessibilità e offrono soluzioni appropriate alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle ***vittime***, la gestione delle denunce, i meccanismi di ***composizione amichevole***, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono accessibilità, ***anche in conformità delle direttive (UE) 2019/882 e (UE) 2019/882***, e offrono soluzioni appropriate alle persone con disabilità ***e alle persone appartenenti ad altri gruppi a rischio di discriminazione, come le persone LGBTI e i migranti***, per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività ***e le informazioni*** degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle ***persone che hanno subito discriminazioni, la presentazione e*** la gestione delle denunce, i meccanismi di ***risoluzione alternativa delle controversie***, informazioni e

pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale oltre che in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione europea.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità, ***fatta salva la loro indipendenza***, dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, ***con gli organismi per la parità di altri Stati membri, anche nel quadro della European network of equality bodies (rete europea degli organismi per la parità – Equinet) e con quest'ultima***, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui ***i governi locali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale oltre che in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione europea. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità cooperino in modo paritario con i pertinenti organi e organismi dell'Unione, quali l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.***

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in atto procedure trasparenti per garantire che il governo e altre istituzioni pubbliche consultino tempestivamente gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche,

Emendamento

Gli Stati membri ***attuano efficacemente l'integrazione della dimensione di genere nelle loro politiche nazionali quale strumento importante per conseguire l'uguaglianza di genere e mettono in atto***

procedura, programmi e pratiche concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

procedure trasparenti per garantire che il governo e altre istituzioni pubbliche consultino tempestivamente gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedura, programmi e pratiche concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano dei mezzi necessari per fornire un riscontro a seguito di tali consultazioni con Equinet.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Raccolta di dati e accesso ***ai dati*** sulla parità

Emendamento

Raccolta di dati e accesso ***alle statistiche*** sulla parità

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati raccolti sono disaggregati per motivi e settori trattati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, e conformemente agli indicatori di cui all'articolo 16. I dati personali raccolti sono anonimizzati e, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.

Emendamento

2. I dati raccolti sono disaggregati per motivi e settori trattati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, ***tenendo conto della discriminazione multipla e intersezionale***, e conformemente agli indicatori di cui all'articolo 16. I dati personali raccolti sono anonimizzati e, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, raccolti da enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, **sindacati**, imprese e organizzazioni della società civile, ove giudichino tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere la relazione di cui all'articolo 15, lettera c).

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, raccolti da enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, **parti sociali**, imprese e organizzazioni della società civile, ove giudichino tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere la relazione di cui all'articolo 15, lettera c), **della presente direttiva. I dati statistici raccolti da enti pubblici e privati sono resi disponibili in un formato accessibile, in modo da poter essere facilmente utilizzati dagli organismi per la parità.**

Emendamento 107

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati **da raccogliere** in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, **sindacati**, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri consentono altresì agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.

Emendamento

4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati **che potrebbero essere raccolti** in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, **parti sociali**, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri consentono altresì agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.

Emendamento 108

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre **e commissionare** inchieste, **ricerche e relazioni** indipendenti in materia di discriminazione, **compresa la discriminazione intersezionale, strutturale o sistemica**.

Emendamento 109

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di rilasciare dichiarazioni pubbliche e di produrre e pubblicare studi di ricerca, raccomandazioni e relazioni senza chiedere alcuna autorizzazione o approvazione preventiva da parte del governo o di qualsiasi istituzione o parte esterna e senza essere tenuti a notificarli.

Emendamento 110

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

(c) pubblichino almeno ogni **quattro** anni una relazione, contenente raccomandazioni, sulla situazione in materia di parità di trattamento e discriminazione nel rispettivo Stato membro, inclusi i potenziali problemi strutturali.

(c) pubblichino almeno ogni **tre** anni una relazione **indipendente**, contenente raccomandazioni, **che garantisca un approccio intersezionale**, sulla situazione in materia di parità di trattamento e discriminazione nel rispettivo Stato membro, inclusi i potenziali problemi strutturali, **e qualsiasi azione o tentativo di regresso in questi settori, nonché un'analisi del loro bilancio;**

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 15 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) si impegnino in un dialogo sostenibile con il governo e le altre autorità; il governo e le altre autorità prendono in considerazione le raccomandazioni degli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure, programmi e prassi e agiscono laddove necessario; e

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 15 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) sviluppino e monitorino indicatori di prestazione e di impatto conformemente all'articolo 16 per valutarne i progressi e condurre, di concerto con Equinet, una valutazione del loro funzionamento almeno ogni quattro anni.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, per mezzo di un atto *di esecuzione*, compila un elenco di indicatori comuni per misurare gli effetti pratici della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione *può chiedere* la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Tali indicatori

1. La Commissione, per mezzo di un atto *delegato*, compila un elenco di indicatori comuni per misurare gli effetti pratici della presente direttiva, *in collaborazione con Equinet e utilizzando gli indicatori di Equinet*. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione *chiede inoltre* la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti

riguardano le risorse, il funzionamento indipendente, le attività e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei poteri e della struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale.

fondamentali e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Tali indicatori riguardano le risorse **umane, tecniche, materiali e finanziarie**, il funzionamento indipendente, le attività, **l'accessibilità** e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei poteri, **delle nomine** e della struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [**cinque** anni dalla data di recepimento], e successivamente ogni **cinque** anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva, compresi i dati sugli effetti pratici raccolti sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in particolare tenendo conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità ai sensi dell'articolo **14**, lettere b) e c).

Emendamento

2. Entro [**tre** anni dalla data di recepimento], e successivamente ogni **tre** anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva, compresi i dati sugli effetti pratici raccolti sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in particolare tenendo conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità ai sensi dell'articolo **15**, lettere b) e c).

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per

Emendamento

3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per

l'uguaglianza di genere, in particolare presso i portatori di interessi.

l'uguaglianza di genere, in particolare presso *gli organismi per la parità, Equinet, le organizzazioni della società civile e* i portatori di interessi. *La Commissione valuta, con la partecipazione di Equinet, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, di Eurofound e di altri organi e organismi competenti dell'Unione, sulla base delle informazioni ricevute, la situazione della discriminazione in ciascuno Stato membro. La Commissione redige un indice e un bilancio per ciascuno Stato membro che descrivono la situazione della discriminazione e i risultati ottenuti in termini di misure antidiscriminatorie e formula raccomandazioni sulle azioni di seguito da intraprendere. La relazione della Commissione sull'applicazione e sugli effetti pratici della presente direttiva contiene una valutazione specifica del funzionamento indipendente degli organismi per la parità. Le denunce relative a qualsiasi ingerenza possono essere presentate alla Commissione. La Commissione aggiunge tali denunce alla relazione e indaga ulteriormente sulle accuse ivi contenute.*

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle questioni trattate *dalla presente direttiva*.

Emendamento

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle questioni trattate *dalle direttive 2006/54/CE, 2010/41/UE e 2023/970/UE*.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento **di un compito previsto** dalla presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano **e trattino** dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento **dei compiti previsti** dalla presente direttiva **e qualora la raccolta e il trattamento dei dati siano pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679**.

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali, ossia dati sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o l'orientamento sessuale, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali, **ai sensi del regolamento (UE) 2016/679**, ossia dati sulla razza o l'origine etnica, **ove possibile a norma del diritto nazionale**, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'orientamento sessuale, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato **conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679**.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva entro **[18 mesi]**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

alla presente direttiva entro **[12 mesi]**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.